CAMERA DEI DEPUTATI N. 4374

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSIDDA, MARRAS, CICU

Norme in materia retributiva e pensionistica per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato

Presentata il 28 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il continuo proliferare di contenzioso in materia retributiva e pensionistica per il personale delle Ferrovie dello Stato contribuisce senz'altro ad aggravare il pesante carico giudiziario di cui soffrono i nostri tribunali. Frequenti, in tal senso, sono stati gli interventi giurisdizionali, sia in campo amministrativo che in quello civile, tesi a restituire a quei lavoratori un diritto che, per effetto di una mera dimenticanza del legislatore, rischiava altresì di rimanere gravemente pregiudicato. Il riferimento è al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, che, prevedendo il riconoscimento di alcuni ineludibili diritti retributivi e previdenziali per il pubblico impiego (comparto scuola, comparto Ministeri, aziende autonome, amministrazioni autonome), escluse dal beneficio i lavoratori del comparto ferrovie. Tale vuoto normativo venne soltanto parzialmente colmato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992, con decorrenza *ex nunc*, senza alcun riferimento al periodo pregresso ed ai lavoratori andati in pensione negli anni precedenti, in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986, 1987-1989.

La presente proposta intende sopperire a tale iniqua disparità di trattamento in una sorta di interpretazione autentica della *voluntas legis* recuperando, con ef-

fetto retroattivo nel senso e nella misura indicati, quella organicità di trattamento retributivo e previdenziale da più parti invocata. Gli obiettivi così raggiungibili, oltre al riconoscimento del diritto di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i quali hanno cessato il proprio servizio tra il 1981 e il 1995, saranno quelli di eliminare interpretazioni giurisprudenziali difformi dallo spirito della norma ed indesiderate congestioni del ruolo contenzioso civile e, per quanto di competenza, di quello amministrativo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi dell'Ente Ferrovie dello Stato e, quindi, delle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, si applica il trattamento di quiescenza commisurato agli importi ed agli aumenti retributivi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio avuto riguardo alle misure ed alle decorrenze stabilite dalle disposizioni previste per il personale in servizio nell'arco del triennio.

ART. 2.

1. I benefìci economici di cui all'articolo 1 della presente legge sono individuati negli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalla legge 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1985, n. 779, nonché dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato n. 54 del 19 marzo 1986, dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1987-1989, approvato con delibera n. 26 del 1988, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992, approvato con delibera AS/610 del 18 ottobre 1990.

ART. 3.

1. Gli aumenti stipendiali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge spiegano i loro effetti riguardo sia al trattamento di quiescenza sia alla liquidazione del trattamento di fine servizio o indennità di buonuscita prevista dall'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

2. Gli incrementi conseguenti all'applicazione della presente legge devono intendersi cumulabili con gli incrementi perequativi delle pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Sono da ritenersi nulle eventuali disposizioni regolamentari emanate in senso contrario.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.